



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**CUG**  
COMITATO UNICO DI GARANZIA  
PER LE PARI OPPORTUNITÀ  
LA NON DISCRIMINAZIONE È  
IL BENESSERE DI CHI LAVORA

Visto l'art. 57 d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 21 co. 1, lett. c, della l. 183/2010, che prevede che *“le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuoci o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;*

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio del 4 marzo 2011 contenente le *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* emanata ai sensi del quarto comma dell'art. 21 l. 183/2010;

Visto l'art. 22 dello Statuto dell'Università di Firenze emanato con D.R. n. 329 del 6 aprile 2012 che prevede l'istituzione del *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* rinviando al Regolamento generale di Ateneo la definizione della composizione, delle modalità di formazione, del funzionamento, dei compiti, nonché della durata del Comitato;

Visto l'art. 48 dello Statuto dell'Università di Firenze emanato con D.R. n. 329 del 6 aprile 2012 che stabilisce le *“Norme per il funzionamento degli organi”;*

Visto l'art. 8 del Regolamento per il primo insediamento del *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* emanato con D.R. n. 97282 del 23 luglio 2012, che stabilisce che *“Il CUG nella prima seduta utile, e comunque, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta a maggioranza dei componenti, un Regolamento interno che, in attuazione della presente disciplina, regola il funzionamento del Comitato stesso, anche in relazione all'eventuale partecipazione ai lavori del CUG degli studenti e/o di esperti e/o di tutti quanti operano a vario titolo all'interno delle strutture universitarie”;*

Visto il D.R. n. 1248 dell'8 gennaio 2013 di nomina dei componenti del CUG;

Visto il D.R. n. 2130 del 9 gennaio 2013 di nomina del Presidente del CUG;

il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli studi di Firenze formula il seguente

**“Regolamento per il funzionamento interno  
del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di  
chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli studi di Firenze”**

**Art. 1  
Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011) contenente le *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (d'ora innanzi *Linee guida*) e del *Regolamento per il primo insediamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari*

*opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* emanato con D.R. n. 97282 (620) del 23 luglio 2012, l'attività del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (d'ora innanzi *Comitato*) dell'Università degli Studi di Firenze, istituito dall'art. 22 dello Statuto dell'Università di Firenze, emanato con D.R. n. 329 del 6 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

## **Art. 2 Funzioni del Comitato**

Il Comitato, a norma del comma 01 dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 21 della l. 183/2010, assume unificandole tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

Il Comitato si afferma, seppur in una logica di continuità con i Comitati Pari Opportunità ed i Comitati per il contrasto al fenomeno del mobbing, come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale l'Ateneo attua quanto previsto dal legislatore e dalle *Linee guida* per assicurare parità e pari opportunità di genere, prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione e di violenza morale o psichica, promuovere il benessere lavorativo di tutto il personale.

Il Comitato esercita le proprie funzioni ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale dell'Ateneo.

## **Art. 3 Compiti del Comitato**

Il Comitato svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate a norma dell'art. 57 d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 21 l. 183/2010, così come esplicitate al punto 3.2 delle *Linee guida*.

Il Comitato svolge compiti propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o il potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità provinciale;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing nell'Amministrazione;

Il Comitato svolge compiti consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;
- piani di formazione del personale;
- definizione di orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione;

- criteri di valutazione del personale;
- contenuti della contrattazione integrativa relativamente a temi che rientrano nelle proprie competenze.

Il Comitato svolge compiti di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;

Il Comitato, altresì, promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposizione, nell'ambito dei piani generali per la formazione, di idonei interventi formativi e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, comprese le figure dirigenziali.

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (*mobbing*).

La relazione tiene conto dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “*Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*”.

La relazione tiene conto, altresì, dei dati e delle informazioni forniti dall'Ufficio del Servizio di prevenzione, protezione e sicurezza e dall'Ufficio del Medico competente, dell'Università degli Studi di Firenze.

La relazione è trasmessa ai vertici politici ed amministrativi di Ateneo dal Presidente.

#### **Art. 4**

##### **Composizione del Comitato e durata del mandato dei suoi componenti**

Il Comitato è un organismo paritetico composto da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, a livello di Ateneo, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs.165/2001, e da un egual numero di rappresentanti dell'Amministrazione designati dal Rettore, nonché dai altrettanti componenti supplenti.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Il membro effettivo impossibilitato a partecipare dovrà inviare una mail al Presidente, indicando la ragione dell'impedimento e il nominativo del membro supplente che lo sostituirà.

Al fine di garantire una partecipazione effettiva ai lavori del CUG dei membri supplenti, questi ultimi riceveranno per tempo l'ordine del giorno e i verbali di tutte le riunioni. I membri supplenti, inoltre, con deliberazione del CUG assunta a maggioranza dei Componenti presenti, potranno essere invitati a intervenire, senza diritto di voto, ad una o più riunioni del Comitato al fine di arricchirne la discussione su argomenti di particolare rilievo o in ragione delle loro specifiche competenze”.

Il Comitato resta in carica per quattro anni e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni, limitatamente agli atti urgenti e non differibili per un periodo massimo di quarantacinque giorni secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.l. n. 293/1994 conv. con l. n. 444/1994.

I componenti del Comitato non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

La sostituzione dei componenti a seguito di dimissioni, decadenza e revoca da parte dei rispettivi soggetti designanti non modifica la data di durata del Comitato stesso.  
I Componenti designati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

## **Art. 5 Compiti del Presidente**

Il Presidente, scelto dal Rettore tra i/le rappresentanti designati/e dall'Università, rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle proposte dei componenti, coordina i lavori assicurandone il regolare svolgimento, garantisce che l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.

Il Presidente:

- a. assicura il buon funzionamento del Comitato;
- b. nomina il Vice Presidente tra i componenti effettivi del Comitato, che lo rappresenta in caso di propria assenza o impedimento;
- c. affida, con un criterio di rotazione, ad un componente del Comitato, le funzioni di Segretario verbalizzante;
- d. cura l'attuazione delle iniziative approvate dal Comitato;
- e. coordina il Comitato nella stesura della relazione annuale di cui al successivo art. 12 e assicura la trasmissione della stessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente;
- f. assicura che le prerogative attribuite al Comitato siano rispettate e chiede annualmente, sentito il Comitato, l'inserimento in bilancio delle risorse per l'espletamento delle attività dello stesso;
- g. coordina le attività di segreteria assicurata dall'Ateneo;
- h. comunica alla organizzazione sindacale le reiterate assenze non giustificate della/del propria/proprio rappresentante in seno al Comitato, affinché provveda alla eventuale sua sostituzione e alla nuova nomina di altra/altro propria/proprio rappresentante;
- i. comunica al vertice d'Ateneo le dimissioni, la decadenza e la revoca dall'incarico dei Componenti.

## **Art. 6 Compiti dei Componenti**

I/le Componenti titolari:

- a. partecipano alle riunioni del Comitato e preavvisano, nei casi di assenza o impedimento a partecipare alle riunioni, l'Ufficio di Segreteria del Comitato, di cui al successivo articolo 15;
  - b. partecipano ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti, di cui vogliono far parte;
  - c. propongono argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g.
- Le attività svolte dai Componenti del Comitato, anche nei gruppi di lavoro, sono da considerarsi servizio lavorativo a tutti gli effetti.

## **Art. 7 Modalità di partecipazione degli studenti ai lavori del Comitato**

Possono partecipare ai lavori del CUG, senza diritto di voto, alle riunioni alle quali saranno invitati e in un numero massimo di tre, i rappresentanti della componente studenti.

I soggetti di cui al comma precedente, che si impegnino a partecipare per almeno un biennio, presentano al Presidente del Comitato la propria candidatura accompagnata da un *curriculum vitae* dal quale emergano le competenze possedute nelle materie di competenza del Comitato.

Il Presidente, sentito il Comitato sulle singole candidature, autorizza la partecipazione degli

studenti ritenuti più idonei.

## **Art. 8** **Commissioni e gruppi di lavoro**

Nello svolgimento della sua attività, il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro. Le commissioni, temporanee o permanenti, e i gruppi di lavoro sono istituiti dal Comitato, che ne definisce finalità, compiti ed obiettivi.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti del Comitato stesso il responsabile di ciascun gruppo di lavoro o di ciascuna commissione o di ciascuna competenza interna al Comitato.

Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Il Comitato, su richiesta di uno/a o più componenti, può invitare a partecipare ai propri lavori, ivi compresa quelli dei gruppi tematici o delle commissioni, altri soggetti anche facenti parte di ruoli di amministrazione e dirigenziali, e/o esperti delle specifiche tematiche poste di volta in volta all'ordine del giorno.

I soggetti di cui al comma precedente partecipano ai lavori senza diritto di voto. Laddove in Ateneo non siano presenti soggetti portatori delle competenze necessarie al Comitato per la realizzazione di progetti ed iniziative specifiche, la partecipazione di esperte/i esterne/i sarà possibile nei limiti delle risorse economiche disponibili in bilancio.

## **Art. 9** **Dimissioni e decadenza dagli incarichi**

Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate con un preavviso di trenta giorni, per iscritto, al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche tempestiva comunicazione al Rettore ed eventualmente alla organizzazione sindacale interessata per consentire la sostituzione.

Il Presidente comunica, in forma scritta, con preavviso di trenta giorni le proprie dimissioni al Comitato e al Rettore.

Motivi di decadenza dall'incarico sono:

- a. la cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione;
- b. il ritiro della delega con riguardo ai componenti designati dalle organizzazioni sindacali;
- c. l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

Il Comitato prende atto delle dimissioni o della decadenza nella prima riunione utile e ratifica la sostituzione del/della componente dimissionario/a o decaduto/a, che deve avvenire entro trenta giorni dal giorno in cui si è reso vacante il posto.

Il/la Componente e il/la Presidente che sia stato sospeso nelle proprie funzioni dall'Amministrazione si considera a tutti gli effetti sospeso anche dalla carica di componente effettivo e/o supplente del Comitato e viene sostituito temporaneamente fino al venire meno della ragione della sospensione.

## **Art. 10** **Funzionamento del Comitato**

Il funzionamento del Comitato è disciplinato, in generale, dall'art. 48 dello Statuto dell'Ateneo di Firenze.

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte l'anno. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comitato.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, in caso di urgenza o di necessità, oppure ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei/delle componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno sette giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni, prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Il Comitato è validamente riunito e validamente delibera, anche in sede telematica, quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Decorsi trenta minuti dall'orario di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il/la Presidente invalida la seduta.

Hanno diritto al voto i componenti presenti alla riunione. Le decisioni del CUG sono espresse con deliberazioni.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai Componenti presenti. In caso di parità, si ritiene approvata la deliberazione adottata con il voto favorevole del Presidente.

Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. Il verbale verrà trasmesso via e-mail per le eventuali integrazioni in vista della sua approvazione che avviene in una seduta successiva, anche appositamente convocata.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al vertice dell'Ateneo e alle OO.SS.

## **Art. 11**

### **Attività informativa e comunicativa**

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Università degli Studi di Firenze, attraverso il personale dell'Ufficio competente.

Le iniziative ed i programmi varati dal Comitato sono portati a conoscenza della generalità dei dipendenti mediante il sito istituzionale, la rete intranet, apposite bacheche se istituite, bollettini di informazione del Comitato.

Le attività e i programmi del Comitato, gli eventi, le iniziative promosse in collaborazione con soggetti istituzionali di cui all'art. 15 possono essere diffuse in ambito territoriale, regionale e nazionale.

## **Art. 12**

### **Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione**

Il Comitato esercita le proprie funzioni in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ateneo, utilizzando le risorse umane e strumentali che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione e ricorrendo, per quanto possibile, alle competenze scientifiche presenti nell'Ateneo.

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione; perciò il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di sua competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, e a sua volta mette a disposizione le informazioni raccolte e possedute e/o i progetti formulati, utili agli organismi e agli Uffici dell'Amministrazione che abbiano il compito di elaborare proposte e realizzare interventi inerenti ad argomenti e materie di competenza del Comitato stesso.

Il Comitato collabora con il Responsabile della prevenzione, protezione e sicurezza e con l'Ufficio del Medico competente dell'amministrazione, richiedendo e mettendo a disposizione le informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica.

### **Art. 13**

#### **Collaborazioni con gli organismi istituzionali**

Il Comitato opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità anche attraverso il raccordo con “l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata”, istituito presso l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità.

Il Comitato può valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica con le/i Consigliere/i di parità provinciali e/o regionali volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e di promozione delle pari opportunità mirate alla implementazione dell'Osservatorio interministeriale di cui al punto 1 del presente articolo.

Il Comitato opera in collaborazione con l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali” istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il Comitato opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all'art. 14 del Dlgs 150/2009, per rafforzare l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, ai fini della valutazione della Performance.

### **Art. 14**

#### **Validità e modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento è approvato con maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle componenti del Comitato.

Il Presidente, ovvero 1/3 dei componenti del Comitato che ne facciano richiesta scritta al Presidente medesimo, possono proporre modifiche al Regolamento.

E modifiche sono deliberate dalla maggioranza dei 2/3 dei Componenti del Comitato in prima convocazione, e dalla maggioranza assoluta degli stessi in seconda convocazione da effettuarsi non prima di quarantotto ore dalla precedente seduta.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **Art. 15**

#### **Trattamento dei dati personali**

Le informazioni ed i documenti acquisiti dal Comitato devono essere utilizzati nel più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

I documenti del Comitato, in via di elaborazione, sottostanno alla principio della riservatezza d'Ufficio.